

Prato, 02/04/2021

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: OBBLIGO VACCINI PER OPERATORI SANITARI.

In considerazione del piano vaccinale nazionale anti Sars-Cov-2 attualmente in atto, il nuovo D.L. del 31 marzo 2021 ha introdotto previsioni in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.

➤ **Art. 4: Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario**
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

L'inosservanza dell'obbligo vaccinale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio.

Durante il periodo di sospensione il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni diverse, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio.

Quando l'assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

La vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale. In questo caso il datore di lavoro è tenuto ad adibire i soggetti non vaccinati a mansioni diverse, senza alcuna decurtazione dalla retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. Se si tratta di soggetti liberi professionisti, questi ultimi adotteranno le misure di prevenzione igienico-sanitarie previste dal protocollo di sicurezza.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

MANCINI BIANCONI CITERINI Consulenti del Lavoro Associati